

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1797)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1971
(V. Stampato n. 3440)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 luglio 1971*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle
popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del
fenomeno del bradisismo

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, lettera c), le parole: « attività commerciali ed artigiane » sono sostituite con le parole: « attività commerciali, artigiane e professionali »;

alla lettera g) dopo la parola: « ripristino » sono aggiunte le parole: « di edifici pubblici e di uso pubblico »;

la lettera h) è sostituita con la seguente:

« h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione o per la ricostruzione delle stesse nelle aree del piano di cui al successivo articolo 3-bis »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, nonché alla concessione dei contributi e agli altri interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela della incolumità pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restau-

ro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3 milioni per unità immobiliare abitativa e lire 1 milione per unità immobiliare adibita ad attività commerciale, artigiana o professionale »;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 3, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra zona del territorio comunale delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali dell'abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di organica riparazione ».

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra, per i peculiari valori storici e ambientali dello stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverrà a cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo Stato provvede alla loro conservazione, fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico ».

Al terzo comma le parole: « Ministro dei lavori pubblici d'intesa con » sono sostituite con le altre: « provveditore alle opere pubbliche per la Campania, sentita ».

Gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:

« Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziare con il decreto medesimo, predispone, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al primo comma ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

« Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:

1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini del presente decreto:

2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

Il piano deve utilizzare le zone già destinate alla edilizia economica e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonchè a procedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica ».

Il terzo ed il quarto comma sono soppressi.

All'articolo 6, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità salva la eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti dal piano regolatore generale »;

al secondo comma, le parole: « piano di zona », sono sostituite con le parole: « piano di cui al precedente articolo 3-bis ».

All'articolo 7, al primo comma le parole: « piano di zona », sono sostituite con le pa-

role: « piano di cui al precedente articolo 3-bis »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta l'indennità di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4 »;

il secondo comma è sostituito con i seguenti:

« Il contributo medesimo è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni. Il contributo complessivo non potrà, comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni.

Per le unità immobiliari che in virtù della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta unicamente la relativa indennità di espropriazione »;

all'ultimo comma, le parole: « piano di zona », *sono sostituite con le parole:* « piano di cui al precedente articolo 3-bis ».

All'articolo 8, secondo comma, dopo le parole: « unità immobiliari », *sono aggiunte le parole:* « riunendosi in cooperative o ».

All'articolo 9, primo comma, dopo le parole: « dell'approvazione del progetto », *sono aggiunte le parole:* « e della concessione del contributo »;

al secondo comma, le parole: « piano di zona », *sono sostituite con le parole:* « piano di cui al precedente articolo 3-bis ».

All'articolo 11, il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Gli alloggi ed i locali costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono dati in conse-

gna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per essi una contabilità separata e sono assegnati esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con tre rappresentanti del comune di Pozzuoli eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze e con tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonchè i requisiti degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e dei locali per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto ».

All'articolo 12, primo comma, dopo le parole: « presente decreto » sono aggiunte le parole: « da realizzarsi nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-bis ».

All'articolo 14, al secondo comma, dopo le parole: « i progetti esecutivi delle opere » è aggiunta la parola: « sono »;

alla fine del secondo comma sono aggiunte le parole: « e dal sindaco di Pozzuoli ».

All'articolo 15, secondo comma, le parole: « forma pubblico-amministrativa » sono sostituite con le parole: « forma pubblica amministrativa ».

All'articolo 17, primo comma, dopo la parola: « etnografico », sono aggiunte le parole: « con la possibilità di ristrutturare all'interno dello stesso, a mezzo di interventi pubblici, nuclei abitativi nei limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi »;

al secondo comma, i nn. 1), 2), 3) e 5) sono sostituiti con i seguenti:

« 1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede;

2) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, o da un suo delegato;

3) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità della Campania, o da loro delegati;

5) da un esperto in materia urbanistica designato dal presidente della giunta regionale »;

alla fine del secondo comma, dopo il n. 7), è aggiunto il seguente numero:

« 8) dal presidente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Pozzuoli »;

all'ultimo comma, le parole: « del progetto vincente » sono sostituite con le parole: « del progetto o dei progetti vincenti ».

All'articolo 19, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico e dei servizi di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, ed agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonchè all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo ».

All'articolo 21, primo comma, la parola: « Napoli » è sostituita con la parola: « Pozzuoli »;

al terzo comma dopo le parole: « a regolare i rapporti di reciproca collaborazione con » sono aggiunte le parole: « Il Consiglio nazionale delle ricerche e »;

alla fine del quinto comma sono aggiunte le parole: « due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche esperti in vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli ».

All'articolo 22, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali previsti dalla tabella A, titolo I, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per conseguire le esenzioni tributarie stabilite dal presente articolo i contribuenti devono presentare una dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione statale competente, attestante che l'atto o il contratto è posto in essere per i fini di cui al presente decreto ».

All'articolo 25, primo comma, dopo le parole: « e 22 luglio 1966, n. 613 », sono aggiunte le parole: « e dei pescatori ».

All'articolo 32, dopo la parola: « Napoli », sono aggiunte le parole: « e del servizio autolinea urbana di Pozzuoli ».

All'articolo 33, il primo comma è sostituito con il seguente:

« La riscossione dei tributi, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, numero 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di giugno 1972, in ventiquattro rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 21 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388 ».

DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290 (Edizione straordinaria Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1° giugno 1971).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, a seguito dell'accentuarsi del fenomeno bradisismico in atto nell'area Flegrea, è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato, nel comune di Pozzuoli:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

b) agli studi ed indagini sulla natura geologica del suolo e sui fenomeni in atto per accertarne le cause e le evoluzioni e per indicare le parti dell'abitato da trasferire;

c) alla costruzione di alloggi per accogliere le famiglie che occupano immobili da sgomberare, di locali da adibire ad attività commerciali ed artigiane e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) alla costruzione di opere di edilizia sociale e pubblica, esclusa quella scolastica per la quale si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge 28 aprile 1967, n. 641;

e) alle espropriazioni delle aree e degli immobili che si rendono necessarie per l'attuazione della presente legge;

f) alla sistemazione e risanamento delle parti dell'abitato da trasferire in altra sede;

g) al ripristino di servizi ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonché ad opere di presidio e consolidamento;

h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione degli alloggi o per la ricostruzione degli stessi nelle aree del piano di zona per l'edilizia economica e popolare redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) alla costruzione di alloggi per accogliere le famiglie che occupano immobili da sgomberare, di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane e professionali e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico, di servizi ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonché ad opere di presidio e consolidamento;

h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione o per la ricostruzione delle stesse nelle aree del piano di cui al successivo articolo 3-bis.

All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, nonché alla concessione dei contributi e agli altri interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ART. 2.

Ai proprietari di immobili già dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero emessa fino alla data del 28 febbraio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3.000.000 per unità immobiliare abitativa e lire 1.000.000 per unità immobiliare adibita ad attività commerciale o artigiana.

La concessione dei contributi di cui al comma precedente è subordinata all'accertamento tecnico-economico da parte del Genio civile.

Alla concessione dei contributi si provvede con decreti del Provveditore alle opere pubbliche per la Campania.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra sede delle unità abitative e commerciali dell'abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di organica riparazione.

Le unità abitative e commerciali del Rione Terra, per i peculiari valori storici ed ambientali dello stesso sono acquisite al demanio dello Stato mediante espropriazione. Lo Stato provvede alla loro conservazione fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico.

L'elenco degli immobili di cui al primo comma ed il perimetro del Rione Terra sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'amministrazione comunale.

L'inclusione nell'elenco di cui al comma precedente è notificata ai proprietari interessati a cura del sindaco del comune di Pozzuoli entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione.

Il trasferimento delle unità abitative, commerciali ed artigiane di cui al presente articolo viene effettuato nell'ambito del piano di zona per l'edilizia economica e popolare redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione della presente legge.

L'indicazione delle aree occorrenti per la realizzazione del programma predisposto ai sensi dell'articolo 12 sostituisce la richiesta di assegnazione di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e l'approvazione del programma di intervento da parte del Provveditore alle opere pubbliche per la Campania sostituisce l'assegnazione prevista dall'articolo 11 della legge stessa e, se necessario, equivale ad approvazione di variante del piano di zona vigente.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ART. 2.

Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela della incolumità pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3 milioni per unità immobiliare abitativa e lire 1 milione per unità immobiliare adibita ad attività commerciale, artigiana o professionale.

Identico.

Soppresso.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra zona del territorio comunale delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali dell'abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di organica riparazione.

Le unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra, per i peculiari valori storici e ambientali dello stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverrà a cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo Stato provvede alla loro conservazione, fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico.

L'elenco degli immobili di cui al primo comma ed il perimetro del rione Terra sono approvati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, sentita l'amministrazione comunale.

Identico.

Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziato con il decreto medesimo, predispone, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al primo comma.

ART. 3-bis.

Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:

- 1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini del presente decreto;
- 2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ART. 4.

L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonché a procedere alla demolizione di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica.

I proprietari delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma precedente potranno ottenere, a loro scelta:

- a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;
- b) l'assegnazione in proprietà nel quartiere di nuovo insediamento di una unità immobiliare che, tenuto conto delle diverse caratteristiche degli erigendi edifici, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata;
- c) la concessione del contributo previsto dal successivo articolo 7.

I proprietari dei singoli immobili non compresi nel perimetro del rione Terra ma inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3 possono rinunciare ai benefici di cui ai commi precedenti. Restano, in tal caso, obbligati ad effettuare le demolizioni totali o parziali dei propri immobili ovvero ad eseguire a proprie spese le opere a tutela della pubblica incolumità in base alle vigenti disposizioni di legge.

La rinuncia deve essere notificata al sindaco del comune di Pozzuoli entro due mesi dalla notifica di inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3.

La scelta, prevista nel secondo comma del presente articolo deve essere effettuata entro sei mesi dalla notificazione di cui all'articolo 3 mediante dichiarazione ricevuta dal segretario del comune. Tale dichiarazione è irrevocabile.

ART. 6.

Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità con la destinazione da indicarsi nel piano regolatore.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Il piano deve utilizzare le zone già destinate alla edilizia economica e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonché a procedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

ART. 6.

Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità salva la eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti dal piano regolatore generale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sono, altresì, trasferite in proprietà del comune le aree e gli immobili espropriati nonché le opere di urbanizzazione primaria realizzate a spese dello Stato, in attuazione del piano di zona nei limiti previsti dal presente decreto.

ART. 7.

A favore delle ditte che alla data del 1° marzo 1970 risultino proprietarie di unità immobiliari comprese nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3 ed espropriate in attuazione del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione delle stesse nell'ambito del piano di zona entro i limiti massimi appresso indicati:

a) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili destinati ad uso di abitazione, nella misura massima di lire 6.000.000 per la spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di almeno tre vani ed accessori;

b) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili destinati ad uso di abitazione della propria famiglia che risulti composta da almeno sei membri, nella misura massima di lire 7 milioni per la spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani ed accessori;

c) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi più di tre vani utili e destinati ad uso di abitazione, nella misura di lire 8 milioni per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza non inferiore a cinque vani ed accessori.

Il contributo di cui alle lettere che precedono è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali ed artigianali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione dell'unità immobiliare nell'ambito del piano di zona, entro il limite massimo di lire 4 milioni.

ART. 8.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, dal certificato catastale d'attualità o da altro atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile e dallo stato di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Sono, altresì, trasferite in proprietà del comune le aree e gli immobili espropriati nonché le opere di urbanizzazione primaria realizzate a spese dello Stato, in attuazione del piano di cui al precedente articolo 3-*bis* nei limiti previsti dal presente decreto.

ART. 7.

A favore delle ditte che alla data del 1° marzo 1970 risultino proprietarie di unità immobiliari comprese nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3 ed espropriate in attuazione del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione delle stesse nello ambito del piano di cui al precedente articolo 3-*bis* entro i limiti massimi appresso indicati:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta la indennità di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4.

Il contributo medesimo è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni. Il contributo complessivo non potrà, comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni.

Per le unità immobiliari che in virtù della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta unicamente la relativa indennità di espropriazione.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali ed artigianali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione dell'unità immobiliare nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-*bis*, entro il limite massimo di lire 4 milioni.

ART. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

famiglia, debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile di Napoli entro 120 giorni dalla notificazione di cui all'articolo 3.

Nella stessa domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono o meno riedificare le proprie unità immobiliari in comparti edilizi condominiali o se intendano cedere il contributo all'istituto previsto dal successivo articolo 15.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile della consistenza numerica e della destinazione dell'immobile da trasferire, può concedere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta a titolo di contributo, in misura pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere.

ART. 9.

Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto è revocato quando le opere non siano state ultimate entro due anni dalla data in cui è pervenuta all'interessato la comunicazione dell'approvazione del progetto, tranne proroga concessa per giustificati motivi dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

La revoca del contributo comporta altresì la revoca dell'assegnazione dell'area nell'ambito del piano di zona.

In tale ipotesi il proprietario espropriato conserva il diritto all'indennità di esproprio determinata a norma dell'articolo 4.

ART. 10.

Alla costruzione degli alloggi, dei locali e delle opere di urbanizzazione previste dalla lettera c) dell'articolo 1 del presente decreto provvede l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli.

L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale provvede alla costruzione di opere di edilizia sociale ed infrastrutturale, nonché ad opere di edilizia pubblica.

ART. 11.

Le abitazioni costruite ai sensi dell'articolo precedente sono date in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per esse una contabilità separata e sono assegnate esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con un rappresentante del comune di Pozzuoli e tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonché i requisiti degli aspiranti all'assegnazione delle abitazioni per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Nella stessa domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono o meno riedificare le proprie unità immobiliari riunendosi in cooperative o in comparti edilizi condominiali o se intendano cedere il contributo all'istituto previsto dal successivo articolo 15.

Identico.

ART. 9.

Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto è revocato quando le opere non siano state ultimate entro due anni dalla data in cui è pervenuta all'interessato la comunicazione dell'approvazione del progetto e della concessione del contributo, tranne proroga concessa per giustificati motivi dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

La revoca del contributo comporta altresì la revoca dell'assegnazione della area nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-bis.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Gli alloggi ed i locali costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono dati in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per essi una contabilità separata e sono assegnati esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con tre rappresentanti del comune di Pozzuoli eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze e con tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonché i requisiti degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e dei locali per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Le opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturale di edilizia sociale e pubblica realizzate ai sensi del presente decreto sono date in consegna agli enti pubblici interessati.

ART. 12.

Il programma, degli interventi di cui al presente decreto è predisposto dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli d'intesa con il comune di Pozzuoli e con l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale ed è approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Il provvedimento con cui viene approvato il programma degli interventi comporta, a tutti gli effetti, per le opere previste nel programma, l'autorizzazione all'occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione del programma stesso, indipendentemente dall'approvazione dei progetti.

La durata delle occupazioni è fissata in quattro anni dalla data del decreto di approvazione del programma.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sulla base del programma approvato ai sensi del primo comma del presente articolo, anticipa, anche in deroga alle vigenti norme per le opere per conto dello Stato, all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli ed all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale le somme occorrenti per il pagamento delle opere che ciascun ente deve eseguire e delle relative espropriazioni.

ART. 13.

I progetti per la costruzione dei fabbricati di qualsiasi natura e destinazione debbono rispondere alle prescrizioni delle vigenti norme sull'edilizia antisismica di seconda categoria, di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e dovranno essere presentati all'ufficio del Genio civile di Napoli muniti del parere della commissione edilizia comunale che dovrà pronunciarsi in merito entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto al comune.

ART. 14.

Alle opere realizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'ISES non si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

I progetti esecutivi delle opere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli integrato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli o da un suo delegato e da un rappresentante dell'ISES.

All'appalto ed all'esecuzione delle opere provvedono, con procedura d'urgenza, rispettivamente l'Istituto autonomo per le case popolari e l'ISES.

Al pagamento della indennità di espropriazione e dei lavori provvedono direttamente gli enti interessati con anticipazioni concesse da parte

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Identico.

ART. 12.

Il programma degli interventi di cui al presente decreto da realizzarsi nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-bis è predisposto dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli d'intesa con il comune di Pozzuoli e con l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale ed è approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

I progetti esecutivi delle opere sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli integrato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli o da un suo delegato e da un rappresentante dell'ISES e dal sindaco di Pozzuoli.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania sulla base del programma approvato ai sensi dell'articolo 12.

La rata di saldo alle imprese esecutrici è corrisposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche al quale compete la nomina del collaudatore dei lavori eseguiti.

ART. 15.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dal presente decreto.

Ai fini del comma precedente, viene stipulata apposita convenzione in forma pubblico-amministrativa tra i proprietari ed il detto Istituto, il quale ha diritto di iscrivere ipoteca a garanzia dell'eventuale spesa eccedente l'ammontare del contributo spettante ai proprietari a termine dell'articolo 7 del presente decreto.

Tale differenza potrà essere rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse del 4 per cento.

ART. 16.

L'ufficio del Genio civile di Napoli provvede, mediante accreditamenti disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche, sui fondi stanziati in base all'articolo 23, alla esecuzione delle opere per la chiusura degli ambienti sgombrati e di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi e per assicurare l'igiene della zona disabitata.

Provvede, altresì, all'esecuzione delle opere di sistemazione della zona, previ accordi con la Sovrintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del patrimonio ambientale ed archeologico.

ART. 17.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri od architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico, etnografico.

L'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione istituita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e composta:

1) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania che la presiede;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

ART. 15.

Identico.

Ai fini del comma precedente, viene stipulata apposita convenzione in forma pubblica amministrativa tra i proprietari ed il detto Istituto, il quale ha diritto di iscrivere ipoteca a garanzia dell'eventuale spesa eccedente l'ammontare del contributo spettante ai proprietari a termine dell'articolo 7 del presente decreto.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri od architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico, etnografico con la possibilità di ristrutturare all'interno dello stesso, a mezzo di interventi pubblici, nuclei abitativi nei limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi.

Identico:

- 1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità per la Campania;

3) dal sindaco del comune di Pozzuoli;

4) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli;

5) da un esperto in materia urbanistica;

6) da 3 esperti dei quali 2 designati dal Ministro per la pubblica istruzione ed 1 dal Ministro per i lavori pubblici;

7) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali della provincia di Napoli tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

ART. 18.

Le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica si applicano in quanto siano compatibili con il presente decreto.

ART. 19.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino dei servizi pubblici di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonché all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo.

Le opere di cui al comma precedente, ad eccezione degli interventi per il porto, che restano affidati all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli, possono essere date in concessione all'amministrazione comunale. Per le spese generali di progettazione e direzione dei lavori è riconosciuta a favore della suddetta concessionaria un'aliquota del 5 per cento sull'importo delle opere.

ART. 20.

La spesa per la redazione da parte del comune del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli, da inquadrarsi nell'assetto regionale ed articolarsi secondo le risultanze dello studio sulla fenomenologia bradisismica, viene assunta a carico dello Stato e graverà sugli stanziamenti autorizzati con il presente decreto.

ART. 21.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell'area flegrea è istituito il Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei, con sede in Napoli.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

- 2) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, o da un suo delegato;
- 3) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità della Campania, o da loro delegati;
- 4) *identico*;
- 5) da un esperto in materia urbanistica designato dal presidente della giunta regionale;
- 6) *identico*;
- 7) *identico*;
- 8) dal presidente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Pozzuoli.

Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto o dei progetti vincenti.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico e dei servizi di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, ed agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonché all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo.

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell'area flegrea è istituito il Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei, con sede in Pozzuoli.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Centro, nel quadro delle ricerche di natura vulcanologica, sismologica, geofisica, geochimica, geotecnica, nelle quali si articolerà il suo piano di lavoro, provvederà in particolare allo studio del fenomeno bradisismico in atto seguendone l'evolversi, anche in relazione alla stabilità del sottosuolo e fornendo alle pubbliche amministrazioni elementi di giudizio atti ad orientarne gli interventi di competenza.

Con decreto da emanarsi dai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sarà provveduto a definire la struttura organizzativa del Centro ed a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici.

Alla direzione del Centro verrà preposto il direttore dell'Istituto di fisica terrestre dell'università di Napoli.

Faranno parte del comitato direttivo il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania e il dirigente dell'Ispettorato per il coordinamento degli interventi connessi al bradisismo flegreo già istituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14466 del 26 marzo 1970, nonché due docenti universitari da nominarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Per i due docenti l'incarico avrà durata triennale con possibilità di successiva riconferma.

ART. 22.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e da tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere, provviste e forniture e gli importi relativi all'acquisto dei materiali.

ART. 23.

Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973 e 1974.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Con decreto da emanarsi dai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sarà provveduto a definire la struttura organizzativa del Centro ed a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici.

Identico.

Faranno parte del comitato direttivo il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania e il dirigente dell'Ispettorato per il coordinamento degli interventi connessi al bradisismo flegreo già istituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14466 del 26 marzo 1970, nonché due docenti universitari da nominarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche esperti in vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli.

Identico.

ART. 22.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi alla attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali previsti dalla tabella A, titolo I, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777.

Identico.

Per conseguire le esenzioni tributarie stabilite dal presente articolo i contribuenti devono presentare una dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla amministrazione statale competente, attestante che l'atto o il contratto è posto in essere per i fini di cui al presente decreto.

ART. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ART. 24.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nell'anno finanziario 1971, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 25.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 4 luglio 1959, n. 463, 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 luglio 1966, n. 613, residenti nel comune di Pozzuoli, è corrisposto a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un contributo di lire 90.000.

Qualora il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 270 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 170 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno finanziario 1971.

ART. 26.

Il comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Pozzuoli.

ART. 27.

Nella località considerata nel precedente articolo la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 4 luglio 1959, n. 463, 26 ottobre 1957, n. 1047, e 22 luglio 1966, n. 613, e dei pescatori residenti nel comune di Pozzuoli, è corrisposto a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un contributo di lire 90.000.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

non soggetti a contribuzione nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

ART. 28.

Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nel comune di Pozzuoli e che siano state danneggiate dal fenomeno bradisismico, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Per tali imprese le provvidenze sono concesse anche se il danneggiamento non si è verificato ma la esigenza del loro trasferimento in altra sede per la riattivazione risulti necessitata da provvedimenti di sgombero emessi dalla autorità competente.

ART. 29.

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto di lire 300.000, su domanda indirizzata alla prefettura di Napoli, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.

Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ai necessari accertamenti.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Napoli sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

ART. 30.

In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'articolo 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

ART. 31.

Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 28, 29 e 30 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

disposte in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50, che, a tal fine, vengono integrate di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1971.

ART. 32.

È autorizzata la spesa di lire 30 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della aviazione civile dell'anno finanziario 1971, per la concessione di contributi in favore delle aziende ATAN, TPN e SEPSA di Napoli, per collegamenti automobilistici effettuati gratuitamente dalle stesse aziende in favore della popolazione di Pozzuoli.

ART. 33.

La riscossione dei tributi, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n. 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di giugno 1971, in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili anche alla riscossione dei tributi in scadenza alla rata di aprile 1971.

ART. 34.

All'onere di lire 3.400 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO - RESTIVO - PRETI -
LAURICELLA - GAVA - DONAT-CATTIN
- FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ART. 32.

È autorizzata la spesa di lire 30 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno finanziario 1971, per la concessione di contributi in favore delle aziende ATAN, TPN e SEPSA di Napoli e del servizio autolinea urbana di Pozzuoli, per collegamenti automobilistici effettuati gratuitamente dalle stesse aziende in favore della popolazione di Pozzuoli.

ART. 33.

La riscossione dei tributi, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n. 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di giugno 1972, in ventiquattro rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 21 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

Identico.

ART. 34.

Identico.